

TIVOLI 15.12.2022

La Riforma Cartabia – Novità in materia di Mediazione e di Arbitrato

Le novità in materia di mediazione (e conciliazione) sono molte (come dimostra l'elenco che va dalla lettera A alla lettera P dell'art. 4 della legge delega n.206/2021) ma, anche per ragioni di tempo, prenderò in esame soltanto alcune di esse.

La Riforma Cartabia (esitata nel decr.lgs. 10.10.2022 n.149) introduce interrogativi sugli strumenti ADR/ASR e in particolare sulla mediazione.

Ne trarranno vantaggio? E se sì quale mediazione in particolare?

Tutte indifferentemente, dalla volontaria alla mediazione obbligatoria, alla demandata dal giudice, a quella statutaria?

O invece in diversa misura? E se fosse così perché?

Sarà opportuno o necessario per Organismi e Mediatori riposizionarsi sulla base delle nuove norme e delle nuove opportunità?

E se sì come dovranno farlo all'esito della riforma che sarà operativa a metà 2023, gli Organismi e i Mediatori?

La riforma è idonea a trasformare in meglio l'atteggiamento generalmente sfavorevole alla mediazione dei giudici?

Indici negativi in tal senso potrebbero essere lo sviluppo esponenziale e il successo della proposta del giudice ex art.185 bis; le stringenti tempistiche del giudizio civile introdotte dalla Riforma e il possibile conflitto con l'obbligatorio calendario del processo; nonché, forse fra le più gravi, la perdurante incomprensione del Consiglio Superiore della Magistratura e con esso della Scuola Superiore della Magistratura, della rilevanza della mediazione e in particolare del lavoro dei giudici in delegata. Che si va ad aggiungere a veri e falsi (pre)giudizi sfavorevoli alla mediazione da parte di tanti giudici.

Vanno considerate alcune criticità:

> **la qualità degli organismi** e dei mediatori (invero è innegabile che esistono diffuse criticità, specialmente vistose negli organismi dei COA) che si riflette nel boomerang del ritorno delle cause inviate in mediazione, senza accordo.

> **la mancanza di preparazione** di gran parte dei magistrati circa il "pianeta Mediazione" che emerge in modo plateale e sintomatico dalle stesse sentenze della Corte di Cassazione (si pensi alla recente Cassazione che equipara tout court e per ogni effetto mediazione obbligatoria e mediazione demandata; grave per non dire errata affermazione alla quale si può verosimilmente addebitare il relativo appiattimento del legislatore delegante e delegato, penso all'eliminazione dall'orizzonte possibile del principio della partecipazione effettiva al procedimento di mediazione enunciato dalla giurisprudenza più consapevole ed esperta; cfr.gli allegati, ordinanza e sentenza, del Tribunale di Roma, ex multis)

La proposta del giudice ex art. 185 bis cpc, appare ai giudici più semplice e gestibile rispetto alla mediazione la quale a differenza della prima si articola in fonti normative di vario livello ed ormai è rappresentata, a differenza della proposta, da una vasta giurisprudenza anche di legittimità. La proposta inoltre fa sentire al giudice (diciamo

pure, a quello che non motiva l'ordinanza di invio in demandata !) la causa non "espropriata"

> la mancanza di interlocuzione fra giudici e mediatori.

> la mancanza di connessione di rete fra gli Organismi di mediazione e una certa miopia del Ministero.

Che ha impedito, fra l'altro e finora, di rappresentare all'esterno la qualità e gli indici di successo (accordi) degli Organismi, in modo da consentire scelte consapevoli all'utenza (cioè agli avvocati).

> i provvedimenti dei giudici che lanciano messaggi contraddittori quando non erronei e confusi (si pensi alla querelle della procura notarile ovvero ai provvedimenti di invio in mediazione demandata anodini, cioè privi di motivazione).

Possibili vantaggi della riforma delle norme del codice di rito, per gli strumenti conciliativi.

Il giudice sentirà le parti e non solo gli avvocati come accade adesso (e come spesso si trova tuttora a fare il mediatore quando le parti non compaiono personalmente). Se intravede spazi conciliativi potrebbe lasciare ad altri (il mediatore) lavorarci su. Si vuole avviare, per il giudice, una mentalità conciliativa oggi largamente assente (neppure più obbligatorio nel rito del lavoro, e meramente formale nei procedimenti di separazione...) che potrebbe indurre a guardare con maggior apertura mentale alle procedure ADR

I provvedimenti ADR dovrebbero fare "statistica" ed essere utili alla carriera.

Sempre che imparino a produrre provvedimenti di invio in mediazione non anodini cioè non motivati ?

E sempre che non si illudano di ritenersi appagati per aver fatto numero essendo invece indispensabile porre mente al risultato (l'accordo e la cancellazione della causa) adoperandosi a tale fine ?

Art. 5 quinquies

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

E' il caso di prendere atto del parere espresso dal CSM in proposito. Che apre un'importante finestra di conoscenza sui rapporti fra CSM e Mediazione.

Possibili svantaggi della riforma del codice di rito.

>Se il giudice non apprezzava né praticava la mediazione, potrebbe sentirsi stressato dall'indicazione normativa che contingenta i tempi, vale a dire il giudice potrebbe svolgere il tentativo di conciliazione in modo puramente formale e ritenere poi inutili altri percorsi conciliativi e men che meno la mediazione.

>Viste le tempistiche serrate degli incombenti processuali previsti per il primo grado del giudizio, e in particolare la pregnanza che va assumendo il calendario del processo, e l'atmosfera di disvalore contro ogni atto che diluisca i tempi del processo, c'è anche da chiedersi dove e quando il giudice possa inserire i percorsi conciliativi senza incorrere in violazioni che potrebbero addirittura esporlo a provvedimenti negativi in termini di disciplina e carriera ?

C'è da chiedersi se i termini saranno rispettati, o meglio non presi sul serio, come è accaduto finora ? Come per il calendario del processo (che già esisteva...)

Può incidere su questo anche l'abrogazione dell'art.168 bis?

E le strette imposte alle memorie integrative, prima dell'udienza di comparizione (cfr. art.171 ter cpc ¹) ?

¹ L'organizzazione dei termini appare fuori del contesto reale dei Tribunali e del lavoro degli Avvocati. Temo che ai più questo sia sfuggito, altrimenti gli Avvocati avrebbero dovuto far sentire la loro voce (sono loro i più penalizzati)

Valga un esempio.

Udienza in citazione fissata, con il rispetto del termine libero di 120 gg, al 30 dicembre dell'anno X.

Il convenuto si costituisce regolarmente e tempestivamente 70 gg prima, cioè entro il 20 ottobre.

In base alle norme testé riportate il giudice entro 15 giorni dal 20 ottobre se non deve assumere particolari provvedimenti (chiamate di terzo, integrazioni contraddittorio, rinotifica per vizi della notifica e simili), conferma l'udienza del 30 dicembre (solo in questo momento, essendo stato abrogato l'art. 168 bis, potrebbe differirla di non più di 45 gg).

Ammesso e non concesso che il giudice (per il quale il termine non è perentorio) emetta quindi la relativa ordinanza entro il 5 novembre, confermando l'udienza indicata in citazione (30.12.2022), i termini (che per gli avvocati sono invece perentori) per il deposito delle memorie (cioè le vecchie memorie 183) sono i seguenti:

183 I° entro il 20 novembre (l'avvocato ha solo 15 gg. di tempo rispetto ai 30 di prima)

183 II° entro il 10 dicembre (l'avvocato ha solo 20 gg. di tempo rispetto ai 30 di prima)

183 III° entro il 20 dicembre (l'avvocato ha solo 10 gg di tempo rispetto ai 20 di prima)

Da notare che:

>se il giudice si prende più tempo (magari perché la cancelleria gli rimette il fascicolo con ritardo o perché non riesce a studiare tutti i fascicoli per tempo) e magari provvede a ridosso del 20 novembre, la conclusione per l'avvocato è che avrà a disposizione ancora meno giorni per il deposito della prima memoria integrativa;

In teoria il giudice dovrebbe arrivare alla prima udienza molto più informato e preparato, ma questo dipenderà dall'efficienza delle cancellerie e dell'Ufficio del Processo

Art. 5-quater

(Mediazione demandata dal giudice)

Comma 1°

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, **con ordinanza motivata**, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

La locuzione ordinanza motivata non figurava nell'art.5 secondo comma !!!

Non è una differenza da poco.

Come va motivata l'ordinanza ?

Può bastare un motivazione di stile come abbiamo visto in uso in qualche tribunale del centro Italia, o deve attenere alla specificità della fattispecie, dimostrando che il giudice ha studiato quel fascicolo ?

Non vi può essere dubbio che la risposta esatta è la seconda visto che il primo modo di procedere invero integra un vizio di motivazione (sub specie di motivazione apparente).

E solo un provvedimento motivato potrebbe indurre il CSM a modificare la sua opinione quanto meno perplessa sul binomio mediazione-valutazione di carriera.

Cfr. provvedimenti allegati

Effettività della mediazione demandata

Non è stata validata dalla Riforma Cartabia l'opinione assolutamente maggioritaria nella giurisprudenza di merito (cfr. provvedimenti Tribunale di Roma allegati) secondo cui nella mediazione demandata le parti dovrebbero di necessità entrare nella mediazione vera e propria.

Del resto la S.C. aveva espresso un diverso orientamento.

Infatti secondo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., ordinanza 26.04.2022 n.13029 - Est. Tedesco alla mediazione demandata si applicano gli stessi principi stabiliti per quella obbligatoria

Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita

>anche se il giudice differisse l'udienza il secondo e il terzo termine sconterebbero sempre i più brevi termini testé indicati.

Visto che si trattava di un esempio tanto per rendere chiaro il concetto, non ho calcolato i gg. esattamente secondo calendario (mese di 30 o di 31), ma la sostanza come è evidente, non cambia.

procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre". A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello all' art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010, la Corte intende dare incondizionata continuità.

La Pubblica Amministrazione in mediazione

Decr.lgsl.28/2010 come modificato e integrato dall'art.7 del DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022 N. 149

Art. 11-bis

(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

*Ai **rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.***

Art. 8 DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022 N. 149

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1 bis. **In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».**

Art. 12-bis

(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato

alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Comma III° art.5 quater

All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Anche questa è una nuova previsione, che significa ?

Va coordinata con la giurisprudenza ormai anche di legittimità e quindi vale Corte di Cassazione, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035, *il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile.*

Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per "utile esperimento" s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.

Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione.

In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.

art.6 DURATA

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

Come osservato dal Tribunale di Roma *“la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all’Autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione (...) ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l’azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell’accordo”* (Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014). Ciò giustifica la possibilità offerta alle parti di travalicare il termine di legge stabilito per la durata del procedimento, ma non autorizza l’automatico superamento anche dei termini decadenziali, al di fuori del procedimento “tipico” (che dura appunto i tre mesi di legge).

Il termine indicato dall’art. 6 del Dlgs n. 28/2010, fino al momento del suo totale esaurimento, ha rilevanza sostanziale e processuale: da un lato agevolando le parti nella ricerca di un accordo conciliativo e, dall’altro, impedendo che si inizi il giudizio in ossequio alle finalità deflattive del Dlgs n. 28/2010. Allo scadere dei tre mesi (o della valida proroga prevista dalla legge) però, quel termine assume rilevanza esclusivamente extraprocessuale, lasciando comunque alle parti la libertà di continuare nella ricerca dell’accordo conciliativo ma obbligandole ad iniziare tempestivamente il giudizio per non incorrere in decadenza.

Art.8 PROCEDIMENTO

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi **non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.**

L’istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile **sono comunicate, a cura dell’organismo, alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più

sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento

mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e

senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato

quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

PARTECIPAZIONE PERSONALE

ART. 8

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. **Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.**

Norma di nuovo conio che ha molte implicazioni

In particolare l'espressione "ove necessario", che attinge al caso in cui vi siano aspetti problematici, dubbi o di possibile collisione con i principi espressi dalla legge e dalla giurisprudenza circa la rappresentanza in mediazione.

In considerazione di quanto detto sopra a proposito della delega, si può dire che la necessità che il mediatore faccia questa richiesta sarà molto frequente.

E lo scenario futuro potrà essere che sia un vero obbligo per il mediatore.

D'altra parte se la relativa conseguente verbalizzazione è un sicuro obbligo del mediatore, essa rappresenta anche un forte richiamo di responsabilità a carico del rappresentante.

A fronte di ciò si sta aprendo un nuovo tema di dibattito sulle modalità della NON partecipazione personale che la stessa legge ammette solo PER GIUSTIFICATI MOTIVI

Secondo taluni uffici giudiziari il rappresentante della parte assente personalmente in mediazione deve rilasciare una **procura notarile**.

Ad esempio.

Sent. Tribunale di Parma, sentenza n.1139 del 10.10.2022 - Est. Belvedere

.... la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019, ha chiarito che l'onere della parte di dar corso alla mediazione possa ritenersi adempiuto ove: (i) la parte onerata abbia introdotta la mediazione; (ii) le parti, assistite dai difensori, siano comparsi al primo incontro personalmente davanti al mediatore, potendosi far sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Quanto alla forma che deve rivestire detta procura sostanziale, la medesima richiamata pronuncia della Cassazione, nella parte in cui precisa che la stessa non possa essere autenticata dal difensore, sottintende la necessità che venga conferita nelle forme dell'atto pubblico, come, peraltro, discende dalle ordinarie norme in materia di rappresentanza avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art.1392 cc. secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Ed, infatti, posto che non si dubita della natura pubblica dell'accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, ne discende che la procura finalizzata alla relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell'atto pubblico, cosicché, in mancanza di idonea procura notarile, non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né, quindi, validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione

Sentenza Tribunale di Pavia n. 1320/2022 pubbl. il 26/10/2022 secondo cui occorre la procura NOTARILE ..

....nella citata pronuncia, la Cassazione ha tuttavia specificato come, in caso di delega a soggetto terzo ovvero allo stesso avvocato, sia necessaria l'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale o di notaio; in altri termini, premessa l'insufficienza della mera scrittura privata per il conferimento della citata delega, l'autenticazione non potrà essere operata dal difensore.

Le motivazioni di tale necessità sono assai opinabili e possono essere esaminate partitamente. Vedere allegato.

Sentenza Tribunale di Benevento, sentenza n.1705 del 27.08.2021 - Est. D'Ambrosio

In assenza di disciplina specifica circa il potere certificativo della procura sostanziale da eventualmente attribuire al difensore, occorre fare applicazione delle regole generali in tema di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. c.c., le quali consentono di attribuire al rappresentante una procura di carattere sostanziale a transigere. La procura da conferirsi a tal fine dovrà avere, in forza del disposto dell'art. 1392 c.c., la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell'art. 1350 n. 12) c.c. Occorre, inoltre, che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione del diritto - come richiesto dall'art. 1966 c.c. -. Tale finalità è conseguibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c., dovendosi distinguere la posizione del rappresentante sostanziale della parte da quella del difensore, il quale dovrà assistere la parte sostanziale nel corso della procedura di mediazione, pur potendo le due figure essere concentrate in un unico soggetto, seppur in forza di due rapporti di mandato differenti: l'uno sostanziale, l'altro processuale.

Citano a sproposito : **Cass.27.3.2019 n.8473** che mai e poi mai asserisce che occorre una procura notarile

Stralcio della motivazione di Cass.8473/2019:

Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi

anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Militano in contrario (alla tesi della procura notarile) le norme di legge

Art.1392

Forma della procura.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art.1393

Giustificazione dei poteri del rappresentante.

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata

Art. 2699 cc

Atto pubblico

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Art. 2 bis all'art. 2643 c.c.. "si debbano rendere pubblici con il mezzo della trascrizione" anche "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato".

Art.83 cpc

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata

Art.1966 cc

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite

Art.1967 cc

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350

E infatti Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3843 del 19.09.2022 - Est. Marinaro a volte citate a sproposito non parlano mai di procura notarile

Infine art. 11 decr.lgs.28/2010 (riformato dai decreti delegati) conferma che l'accordo in mediazione non è un atto pubblico e che il mediatore non è un pubblico ufficiale.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

In conclusione nulla la sentenza della S.C. dice per quanto riguarda la forma della procura sostanziale (presumibilmente speciale) che deve giustificare il potere del rappresentante.

È ovvio del resto che non lo faccia, poiché nessuna delle norme giuridiche astrattamente applicabili tanto con riferimento alla disciplina della mediazione, quanto alla normativa di diritto comune lo richiede.

Nessun elemento, infatti, sembra deviare dalla regola prevista dall'art. 1392 cc, secondo la quale la forma della procura speciale sostanziale deve essere determinata *per relationem*: il verbale di mediazione cui è direttamente collegata, infatti, è sempre una scrittura privata non autenticata (come noto il mediatore non ha il potere di autentica, ma si limita a certificare l'autografia della sottoscrizione delle parti ex art.11, comma 3).

Diverso è il problema relativo all'accordo sostanziale raggiunto. Certamente se si tratta, ad esempio, di trasferire un bene immobile, l'accordo stesso dovrà, perché si possa procedere alla trascrizione, essere redatto davanti al notaio e sottoscritto dalle parti personalmente oppure da un delegato con procura notarile (adeguata cioè all'atto da sottoscrivere).

La tesi della non necessità della procura notarile per la mediazione

Sembra prevalere comunque la lettura che, sempre avendo come riferimento (anche) il testo della sentenza della Corte, esclude la necessità della procura notarile; tra queste la sentenza del Tribunale di Milano n. 5665/2019, l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14 maggio 2020 e quella del Tribunale di Torino n. 120/2021.

La sentenza del Tribunale di Milano affermava la correttezza nella specie della procura speciale sostanziale, per il fatto che era quanto richiesto dalla sentenza di Legittimità n. 8473 cit., e che nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza sostanziale di una parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica (pertanto non aveva rilevanza che l'autentica nella specie provenisse dal difensore).

Che, conseguentemente, anche all'incontro di mediazione vale quanto previsto dall'art. 1392 c.c. e cioè che per la partecipazione in nome e per conto di un altro soggetto non può che essere richiesta la forma necessaria per l'atto che deve essere

compiuto: nel caso di specie, come detto, nessuna norma prevede che per la partecipazione all'incontro di mediazione sia necessaria la procura notarile o equipollente, né la materia oggetto del contendere (contratto di locazione) richiedeva o richiede particolari forme per la definizione negoziale della lite.

D'altronde, rileva il giudice di Milano che, dato che le norme prevedono l'assistenza del difensore (art. 8 D.Lgs. n.28/10) e che, come riconosciuto nella pronuncia della stessa Corte richiamata, lo stesso difensore può essere delegato anche alla rappresentanza sostanziale, non si vede perché dovrebbero esistere requisiti di forma ancora più stringenti di quelli relativi alla procura a stare in giudizio, con la quale possono essere conferite le più ampie facoltà di definire e transigere, disponendo dei diritti sostanziali della parte rappresentata.

Il Tribunale di Torino poi, sempre in una controversia condominiale, nella recentissima sentenza del 2021, riferendosi alla citata sentenza di legittimità afferma lapidariamente che *"A differenza di quanto illustrato dalla difesa di parte convenuta, il Supremo Collegio non ha stabilito che la "procura speciale sostanziale" debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri..., ma ha soltanto escluso la legittimità della "procura alle liti la legittimità della "procura alle liti" " "*.

VERBALIZZAZIONE

Continua art.8 Procedimento

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

...cosa si può o si deve verbalizzare in merito a questo obbligo imposto dalla legge ?

Può essere utile ricordare alcuni principi fondamentali in tema di verbalizzazione:

Tema assai delicato perché si confrontano due interessi di eguale rilevanza.

Da una parte la riservatezza di ciò che viene detto dalle parti in mediazione.

Riservatezza che è un tratto caratteristico ed essenziale dell'istituto e che impone di fare chiarezza su ciò che può e ciò che non deve essere verbalizzato dal mediatore.

E dall'altra la necessità di poter valutare, da parte del giudice, la condotta delle parti in mediazione.

Condotta il cui contenuto si è arricchito, con la riforma, di un contenuto non specifico alla materia del contendere, ma generale e di metodo.

Occorre quindi precisare cosa si intenda per *"condotta delle parti"*, dovendosi in ogni caso escludere l'ammissibilità di un'indagine e valutazione nel merito dei comportamenti delle stesse.

L'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.12.2015 RG 4938/13 bis (conciliata), riassume chiaramente i termini della questione e la corretta interpretazione della norma.

Accadeva infatti che una prima mediazione non aveva sortito effetto perché irriualmente espletata, mentre nella seconda, alla quale il giudice aveva inviato le parti, si è conseguito l'accordo.

Ciò è riassunto nella prefata ordinanza del 14.12.2015:

“Alla procedura di mediazione, disposta con ordinanza del 7.5.2015, sempre presente l'attore di persona e il suo difensore nei vari incontri tenutisi, non hanno partecipato ritualmente “ , etc ...

Quanto alla verbalizzazione, criticata aspramente dalla difesa di uno dei convenuti, che minacciava esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'ordinanza del 14.12.2015 così argomenta:

“Va ricordato che il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza (Art.9 decr.lgs.28/2010 “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”)

il che sta a significare che al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant'altro, non si devono verbalizzare da parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere oggetto di testimonianza et similia...

L'avvocato dell'attore non ha violato tale precetto (che ha, come testé chiarito, profonda e sostanziale ragion logica), limitandosi ad una didascalica (e utile per chi legge) trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi storici che il giudice può anche altrimenti leggere (e che in effetti riscontra) consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti.

E' ben vero però che in tale trascrizione si leggono anche fatti che possono essere considerati, strictu o latu sensu, dichiarazioni.

E così il difensore dell'attore trascriveva a verbale di udienza che l'avvocato del dott. XXXX riferiva l'assenza della parte per motivi di lavoro, che era presente l'avvocato dell'Istituto YYY Italiano che depositava un certificato medico del legale rappresentante e, in un successivo incontro, lo stesso difensore a mezzo Pec ha comunicato che la sua assistita non è favorevole ad avanzare una proposta conciliativa nei termini ipotizzati dall'istante.

Si tratta, tuttavia, di trascrizioni non solo lecite ma utili e necessarie.

Infatti i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione.

Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all'esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata

partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.

Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la norma di cui all'art.8 co. 4 bis del decr.lgs.28/2010 nonché, in via generale, dell'art.96 III° c.p.c.. Sarebbe infatti insolubile aporia ammettere da una parte che il giudice debba sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro impedirgli di conoscere gli elementi fattuali e storici che tale ritualità o meno concretizzano.

Conclusivamente, il mediatore deve, e chiunque ne abbia interesse può richiederlo trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione”.

Il principio che precede è stato più volte ribadito dal Tribunale di Roma, cfr. ordinanza RG 59111-14 *“Ove non si dovesse entrare in mediazione dalla fase informativa, il mediatore verbalizzerà secondo le collaudate linee guida della giurisprudenza edita, le dichiarazioni delle parti al riguardo”.*

Anche secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere *“ il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiara di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare”* cfr. ordinanza del 14.11.2017

Applicando quanto precede alla innovativa previsione dell’obbligo, per le parti e gli avvocati in mediazione, di *cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*, si può escludere che il mediatore possa legittimamente verbalizzare opinioni, giudizi e valutazioni di natura soggettiva, suoi o di una delle parti, circa il non rispetto dell’obbligo di condotta cooperativa leale e in buona fede. Questo perché un conto sono i fatti nella loro oggettività e un conto la loro interpretazione e valutazione.

Poiché l’inadempimento di tali obblighi di legge, potrebbe esporre la parte che vi è incappata a conseguenze sanzionatorie di vario genere, il mediatore, che esponesse, verbalizzandole, valutazioni soggettive, si esporrebbe a sua volta a possibili censure e richieste di danno da parte del soggetto (presuntivamente) inadempiente. Non così se si limitasse a verbalizzare fatti oggettivi (esempio di corretta verbalizzazione: *“ si dà atto che la parte XX, presente all’incontro informativo, dichiara, in limine, che non vi sono le condizioni per procedere oltre e chiede che il mediatore dichiari chiuso negativamente l’incontro”*)

Una tale condotta integra senza alcun dubbio una violazione dell’obbligo di *cooperare lealmente e in buona fede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*, ma questa valutazione non proviene dal mediatore che si è limitato a verbalizzare un fatto oggettivo. Altri soggetti (le controparti, il giudice), potranno trarne le conseguenze (cioè la valutazione di inadempienza), con quanto ne potrà conseguire.

LA CONSULENZA IN MEDIAZIONE

...continua art.8 ...

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di

calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9

9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

La norma è di notevolissima importanza; per come formulata sembra che addirittura possa venire meno anche il divieto di assumere da parte del consulente le dichiarazioni delle parti. Su questo punto saranno necessarie opportune puntualizzazioni.

Art. 12-bis

(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Vecchio testo

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 81-bis. Att.cpc (Calendario del processo)

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incumbenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli

di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.

185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice)

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice)

Il giudice, **fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione,** formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Art. 96.
(Responsabilità aggravata)

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000

Art.163 cpc contenuto della citazione

3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

Art. 168 bis ultimo comma abrogato il giudice non può più differire l'udienza ma può tuttavia farlo nei 15 gg ex art. 171 bis che segue

Art. 166.
(Costituzione del convenuto)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione

Art. 171-bis
(Verifiche preliminari)

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito

semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria

Art.171 ter Memorie integrative

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

- 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
- 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Art. 183 cpc

(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.

....

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Da notare che il nuovo art. 81 bis delle disp. att. c.p.c. dedicato alla disciplina del calendario del processo inserisce direttamente nell'ambito del riformato art.183 c.p.c. l'obbligo per il giudice di predisporre il calendario delle udienze successive

“sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse”. In tal caso, secondo quanto previsto nell’ambito del comma secondo dell’art.81 bis disp. att. c.p.c. (non modificato sul punto) il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario “può costituire violazione disciplinare” e “può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma degli uffici direttivi e semidirettivi”.

L’organizzazione dei termini appare fuori del contesto reale dei Tribunali e del lavoro degli Avvocati. Temo che ai più questo sia sfuggito, altrimenti gli Avvocati avrebbero dovuto far sentire la loro voce (sono loro i più penalizzati)

Valga un esempio.

Udienza in citazione fissata, con il rispetto del termine libero di 120 gg, al 30 dicembre dell’anno X.

Il convenuto si costituisce regolarmente e tempestivamente 70 gg prima, cioè entro il 20 ottobre.

In base alle norme testé riportate il giudice entro 15 giorni dal 20 ottobre se non deve assumere particolari provvedimenti (chiamate di terzo, integrazioni contraddittorio, rinotifica per vizi della notifica e simili), conferma l’udienza del 30 dicembre (solo in questo momento, essendo stato abrogato l’art. 168 bis, potrebbe differirla di non più di 45 gg).

Ammesso e non concesso che il giudice (per il quale il termine non è perentorio) emetta quindi la relativa ordinanza entro il 5 novembre, confermando l’udienza indicata in citazione (30.12.2022), i termini (che per gli avvocati sono invece perentori) per il deposito delle memorie (cioè le vecchie memorie 183) sono i seguenti:

183 I° entro il 20 novembre (l’avvocato ha solo 15 gg. di tempo rispetto ai 30 di prima)

183 II° entro il 10 dicembre (l’avvocato ha solo 20 gg. di tempo rispetto ai 30 di prima)

183 III° entro il 20 dicembre (l’avvocato ha solo 10 gg di tempo rispetto ai 20 di prima)

Da notare che:

>se il giudice si prende più tempo (magari perché la cancelleria gli rimette il fascicolo con ritardo o perché non riesce a studiare tutti i fascicoli per tempo) e magari provvede a ridosso del 20 novembre, la conclusione per l’avvocato è che avrà a disposizione ancora meno giorni per il deposito della prima memoria integrativa;

>anche se il giudice differisse l’udienza il secondo e il terzo termine sconterebbero sempre i più brevi termini testé indicati.

Visto che si trattava di un esempio tanto per rendere chiaro il concetto, non ho calcolato i gg. esattamente secondo calendario (mese di 30 o di 31), ma la sostanza come è evidente, non cambia.